

S.I.S.D.
Società italiana di Storia del diritto

Il Consiglio Direttivo della *Società Italiana di Storia del Diritto*, riunitosi a Milano il 10 gennaio 2014, in merito al Documento ANVUR – *Gruppo di lavoro Database e nuovi indicatori. Specifiche preliminari per una base dati bibliometrica italiana delle aree umanistiche e sociali*, ha approvato all'unanimità il seguente documento:

- Premesso che il consiglio direttivo della SISDI ritiene che la valutazione della ricerca sia un obiettivo condivisibile e da perseguire, purché i criteri di tale valutazione siano elaborati e condivisi dalla comunità accademica nel pieno rispetto dei principi costituzionali di libertà della ricerca scientifica;
- Rilevato che numerosi e autorevoli studi italiani e stranieri hanno costantemente messo in dubbio la rilevanza per le SSH dei criteri bibliometrici e degli indicatori di impatto tradizionalmente applicati nelle *hard sciences* e che, per quanto concerne, in particolare, le scienze giuridiche, la bozza del *Leuven Law Research Classification & Evaluation Model* presentata a dicembre 2013 che sarà sottoposto all'approvazione dei *law deans* della LERU nel maggio 2014, ritiene ineludibile l'applicazione di criteri di una valutazione qualitativa, oltre che quantitativa, della ricerca giuridica;
- Rilevato che il dibattito sulla consistenza scientifica e sulla validità dell'*impact factor* e degli indici citazionali, in generale, incluso l'*h-index*, è in corso da anni a livello internazionale anche ai fini della valutazione delle *hard sciences*;

ritiene che la proposta ANVUR del *Gruppo di lavoro Database e nuovi indicatori* sia assolutamente inadeguata a risolvere il problema della valutazione della ricerca delle SSH per una molteplicità di motivi di merito e di metodo

In particolare:

- ritiene che ogni raccolta e diffusione di dati costituisca un vantaggio per la comunità accademica, ma esclude che, da un punto di vista epistemologico, una raccolta di carattere quantitativo di dati possa tradursi in un meccanismo di classificazione di merito e di valutazione, come del resto è chiaramente espresso nel sopra citato *Leuven Law Research Classification & Evaluation Model*. Il *Database* appare, infatti, destinato a costituire strumento di valutazione della ricerca individuale, delle strutture e al fine della ripartizione amministrativa delle risorse. Un obiettivo radicalmente in contrasto con la dichiarazione posta in capo alla proposta - secondo cui l'istituendo *Database* ha «caratteri di neutralità» e non intende «predeterminare scelte valutative o di politica della ricerca che competono ad altre istanze, quali, ad esempio, gli algoritmi di valutazione, i pesi da assegnare a vari indicatori etc.» (p. 4) - dato che nella stessa si aggiunge che comunque il *Database* diventerebbe il punto di riferimento fondamentale per ogni operazione di valutazione: «intende offrire dati e indicatori» che sarebbero alla base di « utilizzi e rielaborazioni da parte dei soggetti interessati»;

S.I.S.D.
Società italiana di Storia del diritto

- rileva che la proposta presenta considerevoli elementi critici, non trasparenti né tanto meno condivisi con la comunità scientifica, quanto alla raccolta e all'organizzazione dei dati, alla selezione dei metadati, all'individuazione dei soggetti destinati a tale operazione, alla scelta dei software (nessun software è uno strumento neutro), alla prospettata interazione con altre banche dati sommariamente elencate;
- rileva che il progetto ANVUR appare destinato all'applicazione immediata, salvo calcolo dei tempi plausibili di realizzazione condizionati non solo dalla raccolta dei dati 'grezzi', ma anche dalla relativa elaborazione di tali dati, e dalla necessità – sottolineata dal documento ANVUR – di incrociarli con altre banche dati, peraltro sommariamente elencate;
- rileva che i costi della costruzione del *Database* possono risultare assolutamente sproporzionati rispetto ai finanziamenti necessari per la ricerca giuridica, sia per quanto riguarda il tempo sottratto agli appartenenti all'area 12 e alla loro ricerca scientifica per la predisposizione dei dati loro richiesti, sia per il ricorso all'attività non gratuita di soggetti terzi (cfr. 8. *Business model*) che richiede supporto istituzionale ministeriale e condiviso tra vari soggetti pubblici, sponsorship privata, fornitura di servizi personalizzati a pagamento
- esprime con forza il timore che la proposta costituisca un ulteriore attentato alla libertà della ricerca e tenda a deprimere la ricerca di base. Come indicato sopra, sia la scelta dell'oggetto delle pubblicazioni che dovrebbero costituire il *core* di tale *Database* (contributi in riviste di fascia A), sia ulteriori indicazioni contenute nella proposte (ad esempio, il richiamo all'uniformazione del metodo e degli stili citazionali che si renderebbe necessario per le caratteristiche dei software esistenti (p. 8), fanno temere che l'operazione proposta finisca per introdurre elementi distorsivi della ricerca giuridica e, pertanto, lesivi della libertà di ricerca, in quanto introdotti da soggetti esterni alla comunità scientifica di riferimento;
- rifiuta il fattore citazionale e bibliometrico come unico elemento di valutazione della ricerca scientifica dell'area giuridica, tanto più se gli indicatori, come prospettato, devono essere desunti esclusivamente dalle riviste di classe A: per contro, in virtù d'una consolidata tradizione culturale, gli appartenenti ai SSD interessati sono soliti articolare la loro produzione scientifica in una pluralità di canali editoriali, pur senza voler negare l'indiscusso prestigio acquisito, nel corso del tempo, da alcuni periodici. L'esclusione delle monografie, delle raccolte di studi a carattere tematico e di tutte le pubblicazioni che, di sovente, costituiscono i contenitori della riflessione scientifica più originale estromette dal campo di rilevazione una parte considerevole, per non dire preponderante, dei prodotti della ricerca scientifica giuridica, umanistica e delle scienze sociali e, in prospettiva, inciderebbe irragionevolmente sulla futura fisionomia delle discipline interessate;
- sostiene, infine, che questa proposta appare, in ordine di tempo, come l'ultimo degli interventi (o dei tentativi di intervento) posti in atto dall'esecutivo tramite la *longa manus* dell'ANVUR (organismo sul quale sono stati sollevati considerevoli dubbi di legittimità costituzionale) per interferire nell'esercizio della libertà della ricerca garantita dalla nostra Carta Costituzionale e ribadita in più occasioni dalle sentenze della Consulta: a questo proposito, si riserva di seguire tutte le possibili vie giurisdizionali a tutela di tale libertà.